

Pubblicato il 27/05/2020

Sent. n. 5571/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11463 del 2005, proposto da [omissis] rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Marella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Frascati, 10;

contro

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Raimondo, e domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale siti in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21;

Anas - S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento

-della nota prot. n. [omissis] di rigetto della istanza di condono n. [omissis];

-della determina dirigenziale n. [omissis] con la quale è stata respinta la domanda di condono n. [omissis];

-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali compresi il parere negativo n. [omissis] ed il parere negativo n. [omissis] reso da ANAS ed acquisito al prot. USCE n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Anas - S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 aprile 2020 la dott.ssa Rita Luce;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente presentava al Comune di Roma, in data 1.03.1995, istanza di condono *ex lege* n. 724/94, assunta al protocollo n. [omissis], per la sanatoria di un manufatto edilizio ad un solo piano fuori terra, sito in Roma alla via [omissis], destinato ad attività commerciale per una superficie utile di mq 152,05.

Con separata istanza n. [omissis], la ricorrente chiedeva la sanatoria di opere ulteriori realizzate sul predetto manufatto e consistenti nella realizzazione di tettoie stamponate a servizio dell'attività commerciale, muri di recinzione perimetrali al lotto, pavimentazione esterna perimetralmente all'edificio principale e soppalco intorno al locale commerciale con altezza inferiore a ml 1,50.

L'ANAS-Compartimento della Viabilità per il Lazio esprimeva parere negativo con riferimento ad entrambe le istanze, in quanto i lavori erano stati eseguiti successivamente al 13.04.1968 ed a distanza non conforme a quanto stabilito dal D.M. 1.04.1968.

Il Comune di Roma, quindi, recependo tali pareri e rilevando come l'area in questione era gravata, oltre che dal vincolo di assoluta inedificabilità di cui al D.M. 1.04.1968, anche dal vincolo archeologico previsto dalla legge n. 1089/39, dal vincolo paesaggistico ambientale di cui alla legge n. 1497/39 e dal vincolo ai sensi dell'art. 16 bis delle NTA allegata al PRG entro 50 mt dall'Acquedotto dei Quintili n. 305/a e Antico Tracciato Stradale m. 126/s della Carta dell'Agro, rigettava le istanze di sanatoria rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. [omissis].

La ricorrente ha impugnato le indicate determinazioni censurandone l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 lett c) della legge 28.12.1985 n. 1404, in relazione al D.M. 1.04.1968, violazione e falsa applicazione del D.M. 1.04.1968, per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/90 e per difetto di motivazione e di istruttoria.

Deduce la ricorrente che le Amministrazioni intimare si sarebbero limitate ad una affermazione astratta e formalistica circa l'operatività del vincolo di inedificabilità previsto dal D.M. 1.04.1968, senza tenere conto delle reali caratteristiche dei manufatti oggetto di sanatoria che, nel caso di specie, presentavano una scarsa rilevanza urbanistica e non emergevano dal ciglio del nastro stradale in quanto nascosti dalle barriere antirumore ivi esistenti. Le Amministrazioni intimare, poi, non avevano valutato, in concreto, se le opere costituissero effettivamente una reale minaccia per la sicurezza stradale cosicché anche sotto tale profilo i provvedimenti impugnati erano insufficienti dal punto di vista della istruttoria e del relativo corredo motivazionale. Si trattava, in ogni caso, di manufatti realizzati all'interno del centro abitato, per i quali non poteva applicarsi il divieto di edificazione previsto dal D.M. 1.04.1968; era stata, infine, omessa la comunicazione di c.d. avvio del procedimento.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e ANAS S.p.a per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 aprile 2020 la causa è stata trattenuta in decisione secondo le modalità previste dall'art. 84 co. 6 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

Il ricorso è inammissibile ed infondato per le ragioni che seguono.

Con le determinazioni dirigenziali n. [omissis], oggetto del presente gravame, il Comune di Roma ha respinto le istanze di sanatoria presentate dalla ricorrente, con riferimento ai manufatti siti in via [omissis] ed ivi abusivamente realizzati, rilevando l'esistenza, sull'area in questione, di una pluralità di vincoli, ovvero del vincolo di assoluta inedificabilità di cui al D.M. 1.04.1968, del vincolo archeologico previsto dalla legge n. 1089/39, del vincolo paesaggistico ambientale di cui alla legge n. 1497/39 e del vincolo ai sensi dell'art. 16 bis delle NTA allegata al PRG entro 50 mt dall'Acquedotto dei Quintili n. 305/a e Antico Tracciato Stradale m. 126/s della Carta dell'Agro. Più nel dettaglio, i lavori erano stati eseguiti nell'anno 1993 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.M. 1.04.1968 ad una distanza inferiore a quella ivi prevista per le Autostrade (v. nota n. 016982 del 6 luglio 2005).

Si tratta, all'evidenza, di provvedimenti pluri-motivati in quanto fondati su di una pluralità di motivazioni, tutte autonome e ciascuna idonea a sorreggere il rigetto della istanza di sanatoria.

Sul punto, in giurisprudenza amministrativa è pacificamente affermato che, qualora "l'atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto pluri-motivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto (ex multis T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10015; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 1 luglio 2008, n. 6346; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 12 luglio 2007, n. 1393; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII 8/4/2011 n. 2009). In presenza di un provvedimento amministrativo di tal fatta, quindi, è onere del ricorrente contestarne integralmente l'intero apparato motivazionale, pena la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale: "il provvedimento impugnato, infatti, continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta" (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III quater, 17 gennaio 2020, n. 562).

Ciò premesso, il ricorrente, nel dedurre motivi di censura avverso l'operatività del vincolo di cui al D.M. 1.04.1968, non ha articolato alcun ulteriore specifico motivo di ricorso con riferimento agli ulteriori rilievi mossi dalle Amministrazioni; le questioni concernenti i molteplici vincoli, pure gravanti sull'area in esame ed opportunamente evidenziati dalle Amministrazioni intime, infatti, sono rimaste, incontestate. Il ricorso deve, quindi, ritenersi inammissibile.

Il ricorso è, ad ogni modo, infondato.

Ed invero, le opere realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale, prevista al di fuori del perimetro del centro abitato dal D.M. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47; tali opere, quindi, non sono suscettibili di sanatoria e ciò indipendentemente dalle loro caratteristiche e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale atteso che il suddetto vincolo opera direttamente e automaticamente (T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. I, 21 marzo 2011, n. 450; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11 gennaio 2011, n. 24).

Il vincolo di cui al citato DM 1.04.1968, infatti, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2010 n. 22422; Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2076).

Ciò detto, l'operato delle Amministrazioni resistenti si è rivelato corretto in quanto le stesse hanno opportunamente rilevato l'esistenza del vincolo e la sua piena operatività in presenza di opere realizzate posteriormente al 13.04.1968 ed a distanza non conforme a quanto stabilito dal D.M. 1968 (circostanze in fatto, peraltro, non contestate da parte ricorrente). Le determine gravate, quindi, hanno fatto corretta applicazione di quanto previsto dall'art. 33 della legge n. 47/85 che non ammette possibilità di sanatoria per le opere costruite dopo l'entrata in vigore del D.M. 1.04.1968 nella parte di rispetto stabilita fuori del centro abitato a protezione del manto stradale cosicché null'altro dovevano argomentare a sostegno dei dinieghi gravati, trattandosi di un vincolo di inedificabilità assoluta, come tale operante a prescindere dalla natura e consistenza delle opere medesime.

Anche l'ulteriore eccezione secondo cui i manufatti abusivi sarebbero collocati nell'ambito del centro abitato e non al di fuori del suo perimetro non risulta idonea a smentire il corretto operato degli Uffici in quanto si tratta di una circostanza meramente dedotta e non supportata da adeguati elementi di prova.

Quanto all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, infine, è sin qui emerso che il contenuto delle determine gravate non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, cosicché il dedotto vizio procedimentale non risulta idoneo ad inficiarne la legittimità.

In conclusione, per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti, nella misura di euro 1000,00 (mille/00) ciascuna oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2020, mediante collegamento da remoto videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, co. 6, del d.l.17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente FF

Rita Luce, Primo Referendario, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO